

La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008 D.M. 13/4/2011



Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

- L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:
- 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale**, **spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.





REMINDER



POSIZIONE GIURIDICA del Volontario

Quando il volontario di Protezione Civile indossa una "divisa", in senso generale quando è in servizio (regolarmente attivato), come viene visto dalla legge?

Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente.

La legge penale prevede tre qualifiche soggettive rilevanti di soggetti che svolgono o hanno a che fare con una funzione pubblica.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 358 C.P. -

Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali prestano un pubblico servizio ma senza i poteri tipici della pubblica funzione. Tutti coloro che svolgono un pubblico servizio caratterizzato da un'attività esecutiva, senza i poteri del pubblico ufficiale, attività che va a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale ad es. conducente di un mezzo pubblico, stradino cantoniere dell'ANAS, custode di un cimitero, dipendente delle poste.



PUBBLICO UFFICIALE

PUBBLICO UFFICIALE - ART. 357 C.P. -

Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; coloro che esprimono la volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi, deliberativi certificativi (concessioni, perquisizioni).

ad es. ufficiale di stato civile, il notaio, le forze dell'ordine, il sindaco in qualità di ufficiale di governo.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Essere un INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO comporta maggiori diritti e maggiori obblighi o doveri; le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.

Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo!



NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC non deve perché non può, non è abilitato a :

- chiedere i documenti
- effettuare perquisizioni
- elevare contravvenzioni



LA DIVISA e LA FORMAZIONE

La "divisa" della PC non abilita nessuno ad essere medico, vigile del fuoco, agente di polizia!

Un volontario di PC è formato per svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo i regolamenti delle singole organizzazioni, la normativa specifica in materia e l'ordinamento legislativo generale.



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008 D.M. 13/4/2011



La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza non prevenzionale

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La prevenzione oggettiva

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni '50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)

La prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa

- Le direttive UE
- II D.Lgs. n. 626/94
- II D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009





D. Lgl. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali

- attività di consulenza
- programmazione della gestione della sicurezza
- eliminazione/riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze tecniche acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- programmazione delle misure di sicurezza
- partecipazione alla gestione e consultazione dei soggetti
- contenuto dell'obbligo di sicurezza dei soggetti della prevenzione
- informazione, formazione e addestramento
- controllo sanitario
- procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione







Il Testo Unico n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
- la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la <u>partecipazione attiva</u> dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.







Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione non veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011, che tiene in debita considera le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività.



www.anc-brugherio.it - info@anc-brugherio.it - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC



Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
- Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale;
- Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle provincioni di colorio della della contra de
 - non spel
- Ten
- Rite lavo nov prot

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore prende in considerazione la tutela della sicurezza e salute e le **particolari condizioni di lavoro** dei volontari di protezione civile, non

Rav

fuod

della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)

riconducibili all'ambito aziendale

lel

ari



Cosa dice la Normativa

L'applicazione del D.Lgs. 81/2008, come opportunamente «rimodulato», non può in ogni caso comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.

Nicola Angelini

Coordinamento del Volontariato di P.C. Direzione Regionale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza







Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "organizzazione di volontariato della protezione civile" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui al/'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.
- «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "organizzazione di volontariato della protezione civile" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione

> one nché

bne

Cosa c'e' da notare: Il legislatore definisce alcune parole chiave che si trovano nella norma: Formazione, informazione e addestramento

dei rischi nello svoigimento delle attivita operative;

«addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

- 1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
 - a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
 - c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
- 2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



SC

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore riconosce i caratteri di

urgenza e tempestivita' in alcune attivita'
di protezione civile che possono essere
imprevedibili e indeterminate ovvero...

ela

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

 (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizz dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Ros soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco In azienda c'e' il DVR (documento valutazione rischi) ma in Protezione Civile non esiste qualcosa di simile

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
- 2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo si puo' omettere formalismi ma devono esserci procedure operative (no improvvisazione) del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo ezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, 000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre ficazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

- 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4**, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.



CO

nd

n.

ad

at de

de

su

fo

2. Ai

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche etteristiche della actività a si

Cosa c'e' da notare:

01,

ıra

ne,

ure

Il legislatore identifica l'organizzazione di volontariato, gli obblighi del volontario (cura della sua e altrui persona, uso DPI), gli obblighi del legale rappresentante.

e di dispositivi di protezione maividuale in dotazione

 Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

- 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4**, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

- 1. Le organizzazioni **CUrano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva** formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
- 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
- 3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione**, **di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, <u>non</u> sono considerati luoghi di lavoro.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni <u>Curano</u> che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base

Cosa c'e' da notare:

l'organizzazione (cioe' il legale

rappresentante) e' responsabile che il

volontario sia formato e addestrato per

una certa mansione, informato sullo
scenario e abbia e usi i DPI adatti
fabbricante.

3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione**, **di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, <u>non</u> sono considerati luoghi di lavoro.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **CUrano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari

ulla base

ramento,

egislativo

cenari di

base dei

brmato e

con i

. 5 in

he

di risc Gli ambienti operativi in cui agiscono i volontari

dei co di protezione civile non sono considerati

nonch ambienti di lavoro. Per questo il legale

rappresentante <u>non e' tenuto a redigere il DVR</u>

mater (Documento di valutazione dei rischi, art. 28 e 29

d.lgs 81/2008) tipicamente legato ad una sede

aziendale.

Di fatto viene sostituito con le procedure

operative per scenari e compiti

addestrate ar lore use comormements une marcazioni specimente un

fabbricante.

2. Le org

rischid

3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, <u>non</u> sono considerati luoghi di lavoro.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(....) Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scopari di rischio di protezione civile penche' dei compiti Cosa c'e' da notare: che v Viene introdotto il concetto di «scenario di Seco proc rischio» come ambito in cui operano i edizi Cons vile volontari di protezione civile. si int Una situazione tipo che riproduce pericoli che i pers e rischiosita' eme

predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico alluvione;
- scenario rischio idrogeologico frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.



SC

SC

SC

or as ne

**

**

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

scenario eventi atmosferici avversi;

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore definisce l'ambito e l'evento in cui puo' operare il volontario di protezione civile. Altre attività (vedi viabilità ordinaria per ciclistiche o presidio al mercato esulano da questa norma)

In considerazione dei possibile impiego dei voiontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- * attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.



Scenari e rischii





Scenari e rischi (2)






















www.anc-brugherio.it - info@anc-brugherio.it - 71











www.anc-brugherio.it - info@anc-brugherio.it - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC







Richieste di regione Lombardia



Articolo 4 (Specialità)

- 1. L'albo si articola nelle seguenti specialità:
- a) logistica / gestionale;
- b) cinofili;
- c) subacquei e soccorso nautico;
- d) intervento idrogeologico;
- e) antincendio boschivo;
- f) tele-radiocomunicazioni;
- g) nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della I.r. 16/2004;
- h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
- i) unità equestri.

- Ai fini dell'iscrizione nell'albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all'ottanta per cento deali iscritti.
 - 4. L'operatività di cui al presente articolo comporta:
 - a) che l'organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi;
 - b) che l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti;
 - c) che sia già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno;
 - d) lo svolgimento dell'attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
 - e) la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.
- Il mancato o ritardato intervento richiesto dall'autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere adeguatamente motivato dall'organizzazione di appartenenza.
- 6. Per mantenere il requisito dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di appartenenza.
- 7. Nel caso di attivazione da parte di autorità di protezione civile, le organizzazioni non sono tenute a quanto previsto dal comma 6 in merito al numero minimo di esercitazioni, fatto salvo l'obbligo della relazione.



(.....) SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come: attivita' psicosociale e attivita' socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attivita' formative;
- - attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
- attivita' subacquea;
- attivita' cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



(.....) SCENARICOMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso compiti che il volontario puo' svolgere in base alla formazione che gli viene data.

Questo e' un passo fondamentale nell'attribuzioni delle mansioni da parte del legale rappresentante.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



(.....) COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI: Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». (.....)

(....) CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI: A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza. Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....).



(.....) COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI: Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a discipl Hle Cosa c'e' da notare: rispett la formazione e' essenziale e obbligatoria organi dall'ar e deve contenere tematiche sulla sicurezza. dell'ar luoghi I volontari devono essere formati e dotati (....) C EI di adeguati dpi rispetto agli **scenari** e **VOLO** o di compiti su cui saranno impegnati, cioè per protez organi le **mansioni** che svolgono decret bne civile 6

idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....) .



(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. (....)



Ai fin

l'acqu

regist

volor

altri :

A tal

sulle

Il Dip

rispet

mand

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:

Cosa c'e' da notare: per la formazione puo essere autocertificata dal legale rappresentante se idonea e documentata. La **non formazione** o la **non** veridicita' delle autocertificazioni sospende l'organizzazione dalle attivita' di operative (e pone a rischio il legale rappesentante)

dell'd



(.....) CONTROLLO SANITARIO – FINALITA': I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....), sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attività di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

CONTENUTI: Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

VISITA MEDICA: Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi alternamenti – 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC



(.....) CONTROLLO SANITARIO – FINALITA': I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....), sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come

delle

Cosa c'e' da notare:

quale

del ci

presi

prom

CONT

interr minir

VISIT

Il controllo sanitario (da non confondere con la sorveglianza) richiede una sorta di «certificato(**)» che attesti l'idoneità del volontario per gli scenari in cui sarà impiegato. Questa norma e' ancora soggetta a variazioni e precisazioni.

llute

reto



(.....) **PERIODICITA':** Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai 60 anni.

(....)

PROCEDURE: L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonche' con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. (.....)

L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che e' responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).



PROC

abilit

dell'd

medi

Servi

L'esit

svolg

volor

relati

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) PERIODICITA': Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
 con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai 60 anni;

Cosa c'e' da notare:

Il medico attesta solo <u>l'idoneità a svolgere</u>

<u>un compito</u>, non deve riportare le
patologie. Il volontario deve portare
l'attestazione al responsabile
dell'organizzazione che in base a questa
informazione definisce la sua mansione

fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).



(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO: Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa



A tal

sulle

Il Dip

rispet

mand

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO: Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento

dell'is Cosa c'e' da notare: dall'a

Il controllo sanitario non e' facoltativo ma attes contr

e' **obbligatorio** e fa parte della dei requisiti

necessari al mantenimento dell'iscrizione

all'albo e per essere operativi.

L'inadempienza porta alla sospensione dell'organizzazione dalle attività

dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa

www.anc-brugherio.it - info@anc-brugherio.it - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC

del

di



(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari**, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO: Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. (......). (.....) dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. (.....) Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui.



m

SC

qu

m

di

de

m

SO

VO

di

di

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4

(.....) SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI: La sorveglianza sanitaria e' l'insieme degli atti

Cosa c'e' da notare:

La sorveglianza sanitaria e' prevista per volontari che effettuano particolari servizi (es. esposizione ad agenti chimici) oppure per quei volontari che nell'arco di un anno hanno svolto servizi operativi, cioe' <u>esercitazioni</u> <u>pratiche o lavori sul campo</u>, per piu' di 65 giorni (no riunioni di sezione o nucleo)

determinato in 65 giorni di volontariato annui.



Schemi e Considerazioni





Legislazione di riferimento - capisaldi

- l'art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che rimanda ad uno specifico decreto molti aspetti specifici del volontariato di protezione civile
- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 e i suoi quattro allegati
- Circolari Regionali



Figure assimilabili

Volontariato	Note					
Sindaco o presidente (legale rappresentante)	L'art. 3, comma 3, del decreto individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alla loro attività. Il legale rappresentante è il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro specificati nell'art. 4 del decreto.					
Capo squadra (solo riconosciuta a livello organizzativo)	Questi rivestono la tipica posizione di garanzia del preposto, avendo il compito di controllare e vigilare l'attività dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure operative disposte dai responsabili dell'organizzazione.					
Volontario	Obbligo del volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione.					



Cosa dice la Normativa

II <u>VOLONTARIO</u>

fornendo prestazioni <u>personali</u>, <u>volontarie</u> e <u>gratuite</u> (quindi spontaneamente e liberamente agite) in attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art.2 della legge 24 febbraio 1992, n.225, <u>è pienamente responsabile per gli effetti delle sue azioni od omissioni</u>, conformemente alla sua <u>formazione</u>, <u>informazione</u> alle <u>istruzioni operative</u>, alle <u>procedure</u>, alle <u>attrezzature</u> e ai <u>dispositivi di</u> protezione individuale in dotazione (ricevuti).

(art.3, comma 2°, DDIM 13/04/2011)







Cosa dice la Normativa

Il <u>Legale Rappresentante</u> dell'Organizzazione (*Sindaco, Presidente dell'Ente Parco o della C.M., Presidente dell'Associazione*), quale titolare e detentore della capacità di spesa dell'Organizzazione, deve:

- identificare gli scenari di rischio in cui operano la OV e i Volontari;
- identificare i compiti di ogni singolo volontario;
- garantire l'<u>informazione</u>, la <u>formazione</u> e l'<u>addestramento</u> ai suoi volontari;
- garantire il possesso di D.P.I. idonei al volontario;
- garantire il <u>controllo sanitario</u> e la <u>sorveglianza sanitaria</u> ai suoi volontari.








Chi e che cosa deve fare: legale rappresentante

- ❖ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI SCENARI E LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- ❖ Non essendovi la possibilità di valutare dei rischi su uno scenario identificato e fisso, la valutazione dei rischi sugli scenari e' generalizzata per macro categorie e prevede l'elaborazione di apposite procedure operative specifiche per tipologia di evento in emergenza, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze
- ❖ La valutazione considera i sui rischi presumibili
- La valutazione considera le possibili conseguenze.
- Sulla base di questa analisi vanno previste le misure generali di tutela




Esempiosemplificato di inconveniente - amministrativo





Esempio semplificato di inconveniente - Penale





Come si procede



Schemi a blocchi

Modulistica

Organizzazione



Esempio schematico funzioni e responsabilità

Legale rappresentante (presidente / Sindaco)

Chi dispone del denaro per fare gli acquisti Chi decide procedure mansioni

Capo Squadra

(Coordinatore, Capo squadra, ecc.) Persone poste a vigilare
l'applicazione di
procedure di sicurezza.
Possono limitare
l'operatività del volontario

E' una funzione solo organizzativa


Volontario

(non percepisce il compenso)

Si prende cura di se' e degli altri, segue le direttive, frequenta corsi, usa i dpi



Esempio schematico operativo





ELABORAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

- Le attività formative per i volontari di protezione civile, e le attività informative e di addestramento ad esse associate, devono essere inquadrate in un "Piano Formativo" che raccolga la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001 (comprensivo degli elenchi, registri ed albi territoriali). Il Piano Formativo deve riportare anche la 'storia formativa' dell'associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti.
- L'attività di pianificazione formativa deve essere finalizzata ad assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti con riferimento ai compiti svolti dall'organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi, oltre all'informazione relativa agli scenari di rischio nei quali l'organizzazione può essere chiamata ad intervenire.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra richiamato, il piano formativo, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile in cui il volontariato opera e ai compiti che gli sono attribuiti, deve contemplare la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.



Modulistica e registri

- Descrizione tipo degli scenari di rischio (sismico, inondazione, ecc.) con tipologia dei rischi, DPI da utilizzare, procedure generali di intervento, attrezzature da utilizzare, accortezze da sapere.
- Registro attrezzature con tempi di manutenzione, manutenzioni avvenute, certif. CE
- Registro DPI consegnati ai volontari, documento di presa in carico
- Registro formazioni e addestramenti svolti (data, tipo, numero volontari, docente, ecc)
- Rapporto formativo e/o addestrativo (contenuti, data, luogo, docente, volontari con firma di presenza, eventuale questionario di verifica)
- Registro visite mediche svolte dai volontari (data, volontario, ecc.
- Registro per sorveglianza medica
- Registro nomine di responsabilità e mansioni definite
- Scheda "curriculum" volontario dove riportare formazione, addestramenti, mansioni, missioni operative, visite mediche, grado di responsabilità, dpi forniti)
- Organigramma con identificazioni del legale rappresentante e capi squadra (preposti). In questo contesto il capo squadra che ha l'obbligo e l'autorità per gestire i compiti dei volontari (far fare o non far fare qualcosa a qualcuno)



Valutazione rischio negli scenari



71° Nucleo Volontariato e PC

CAMPO ADDESTRATIVO

Ediz. N° 02 del 10/04/2012 Rev. N° 06 del 18/06/2012

Associazione Nazionale Carabinieri Brugherio (MB) Pagina 28 di 63

	Allagamenti						
Denominazione	Gli interventi per il drenaggio di acqua consistono, nella maggior parte dei casi, nello svuotamento dei piani bassi delle abitazioni e delle strutture pubbliche, dei sottopassi stradali ecc. dall'acqua accumulatasi a seguito di abbondanti precipitazioni o altre cause.						
Attivita'	Per gli interventi sono utilizzate delle pompe idrovore autonome, dotate di motore a scoppio, di vario genere e capacità di aspirazione. Le pompe sono generalmente di tipo 'barellato' o montante su carrello. I fattori di rischio sono legati al funzionamento proprio della pompa, quali rumore, parti in movimento, movimentazione carichi pesanti (movimentazione delle motopompe, trasporto degli elementi accessori quali tubi di aspirazione e di espulsione ecc.), parti taglienti, ed in parte alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'intervento di drenaggio per la presenza di fango, accumuli di acqua, impianti elettrici in tensione ecc.						
Attrezzature	Idrovore, tubazioni, raccordi						
Rischi	I fattori di rischio legati all'attività sono: a - Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore b - Movimentazione carichi pesanti c - Parti in movimento d - Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in vista con temperatura superiore a 50°C e - Utilizzo di accessori con parti taglienti f - Superfici scivolose g - Altezza dell'acqua h - Rischio di elettrocuzione						
Misure di sicurezza	Le misure di sicurezza per evitare i rischi sopra elencati consistono nell'adozione di comportamenti adeguati e nell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che si riportano di seguito.						
(a) Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore	Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito (cuffie, auricolari, tappi)						
(b) movimentazione carichi pesanti	Non sollevare oggetti con peso >30 kg. Gli oggetti con peso >30 kg devono essere sollevati da più persone Per sollevare un carico flettere le ginocchia e mai la schiena facendo gravare lo sforzo di sollevamento sulle gambe che non devono essere dritte. Trasportare l'oggetto pesante vicino al corpo V. Evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe VI. Non trasportare un carico pesante con una sola mano						
(c) -parti in movimento	Utilizzo di guanti per la protezione delle mani Rimozione delle protezioni degli organi in movimento solo con a macchina spenta III.						
(d) Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in	Utilizzo di guanti per la protezione delle mani Utilizzo di indumenti protettivi Rimozione delle protezioni delle parti calde solo a motore fermo e trascorso il tempo						



CAMPO ADDESTRATIVO

Ediz. N° 02 del 10/04/2012 Rev. N° 06 del 18/06/2012

Pagina 29 di 63

71° Nucleo Volontariato e PC Associazione Nazionale Carabinieri Brugherio (MB)

vista con temperatura superiore a 50°C	necessario per il raffreddamento							
(e) -Utilizzo di accessori con parti taglienti	Utilizzo di guanti per la protezione delle mani Utilizzo di indumenti protettivi							
(f) Superfici scivolose	I. Indossare calzature con suola antiscivolo II. Utilizzare sistemi di sostegno III. Assicurarsi con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza							
(g) Altezza dell'acqua	I. Indossare stivali idonei II. Verificare con un'asta il livello dell'acqua prima di avanzare III. Assicurarsi con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza							
(h) Elettrocuzione	I. Sezionare i circuiti di alimentazione elettrica dell'ambiente							
DPI	Tuta	Guanti	Elmetto					
	Occhiali	Cuffie	XXXX					
	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio					
Cooperazione con altre strutture e/o	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio					
organizzazione	NO - preferibile	NO						
Criticità	Escoriazioni, contusioni, fratture, annegamento.							



Scheda Volontario



Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Brugherio - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)

Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB) e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it CF/PI 94575430155

SCHEDA VOLONTARIO DATI ANAGRAFICI Cognome: ROSSI Nome: MARIO Nato/a: MONZA il: 08/01/1969 Prov.: NB C.F. ROS08SS69IO704L Sesso: M Residente a: BRUGHERIO CAP: 20861 Via/Piazza: ITALIA n° 112 Tel.: 333 4918966 E-mail: M.ROSSI@ANC-BRUGHERIO.IT DATI DATORE di LAVORO Azienda: CANDY S.p.A Via/Piazza: DANTE n°: 66 Comune: BRUGHERIO Prov.: MB C.F./P.IVA: 2,12836E+15 Tel.: 039 2873628 Fax: 039 2871234 E-mail: CANDY@ XXXXX

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Brugherio - 71" Nucleo Volontariato e Protezione Civile Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861. Brugherio (MB) e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it CF/PI 94575430155		١							
SCHEDA VOLONTARIO									
COD.CURVO : 432424 CORSO BASE P.C. RILASCIATO NELL'ANNO		VOLONTARIAT	Sezione Via San G e-mail: ir	tione Naziona di Brugherio Biovanni Boso ofo@anc-brug 575430155	- 71° Nucle	o Volontar	io (MB)	ione Civile	
CON MANSIONI DI :									
			MODULO	OPI IN DOTA	ZIONE AL \	OLONTAR	liO		
				INDIV	IDUALE				
CAPO SQUADRA AUTISTA									
_		NOME COGNO					1/08 veng	ono conse	gnati al
VOLONTARIO GENERICO	Sig.re/a	NOME COGNO	JIVIE VOIONI	ario di code	Sta Associ	azione,			
ALTRO									
ACINO									
ATTIVITAL DEL VIOLONTARIO.									
ATTIVITA' DEL VOLONTARIO:LINK									
CONTROLLO SANITARIO									
MEDICO COMPETENTE: RUSSO SALVATORE									
- to to to to									
VISITA MEDICA EFFETTUATA IL: 10/09/2011									
IDONEO ALLA MANSIONE :									
□ □									
sı No									



Registro unificato corsi





Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Brugherio - 71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)

e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it CF/PI 94575430155

REGISTRO & RAPPORTO FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO / ESERCITAZIONI												
CORSO	ТІРО	CODICE CORSO	DATA	ANNO	ORE (minuti)	LUOGO	PARTECIPANTI		N°	DOCENTE	CONTENUTO	QUESTIONARIO DI VERIFICA
Form						Formazione	Addestramento					
RADIO	FORMAZIONE ADDESTRAMENTO	ANC71_001RD	1-set	2011	120	BRUGHERIO	<u>Partecipanti</u>	<u>Partecipanti</u>	4	<u>Lampo Archimede</u>	LINK DISPENSA	Questionario
MOTOSEGA	FORMAZIONE ADDESTRAMENTO	ANC71_001MS	7-lug	2012	90	BRUGHERIO	<u>Partecipanti</u>	<u>Partecipanti</u>	6	<u>Rivetto Mario</u>	LINK DISPENSA	Questionario
CALLUNA 2	ESERCITAZIONE	CALLUNA 2 - 2012	21-giu	2012	2880	BRUGHERIO	<u>Partecipanti</u>	<u>Partecipanti</u>	12			

TOT. ORE: 51,5



Registro unificato corsi



COF

RAD

MOTO

CALLU



Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio - 71º Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio(MB)
e-maili: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
CF/P 194575430155

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL' USO DELLA MOTOSEGA

in data 7 LUGLIO 2012 e stato effettuato un addestramento all' uso della "MOTOSEGA".

Ad ogni volontario è stato consegnato il manuale di manutenzione e uso della MOTOSEGA .

VOLONTARIO	FIRMA
Cutter Ernesto	
Bic Giuliana	
Incontro Giovanna	
Roveda Mauro	
Arval Luca	
Marino paolo	

ntariato e Protezione Civile pherio (MB) nc-brugherio.it






Gli elettroni possono muoversi facilmente rispetto ai nuclei, e possono dare luogo a 'correnti elettriche'

Se uno o più elettroni vengono fatti oscillare, generano una

serie forze nello spazio circostante che fa oscillare altre

cariche poste ad una certa distanza da queste



 Necessitano giorni per ripristinare i normali sistemi di comunicazione

















71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Brugherio – "Virgo Fidelis"

Via San Giovanni Bosco, 29 20861 Brugherio (MB)

e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it